CAMERA DEI DEPUTATI  N. XXX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XIX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAVASI e SIMIANI

**Istituzione di un Fondo di garanzia a beneficio delle parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento**

ONOREVOLI DEPUTATE E DEPUTATI! Lo scorso 18 luglio molti media hanno riportato notizie di cronaca sul caso di Elena Patrizia Improta, mamma di Mario Mazzarino, giovane uomo di 34 anni affetto da gravissima disabilità dalla nascita a causa di problemi verificatasi durante il parto presso una clinica privata di Roma, e Presidente di Oltre lo sguardo Aps, attiva da 17 anni nei progetti per il “Durante e Dopo di noi” delle persone con disabilità.

In particolare lo scorso giugno, dopo 27 anni di causa civile per risarcimento danni causati dal parto, la Magistratura non avendo appurato la responsabilità della clinica privata e quindi il nesso disabilità-errore medico ha condannato Elena Patrizia Improta ed il figlio al pagamento delle spese di giudizio per un importo di 276.000 euro.

A seguito di tale sentenza Elena Patrizia Improta ha iniziato lo sciopero della fame, al fine di sensibilizzare le parti in causa ad una mediazione o a rinunciare alla riscossione delle spese di giudizio e per difendere il progetto La Casa di Mario, unica realtà socio abitativa per il durante e dopo di noi delle persone con disabilità del distretto Usl Colline dell’Albegna.

L’Associazione Oltre lo sguardo Aps porta avanti dal 2020 il progetto “La Casa di Mario”, un modello di Dopo di noi basato sul Co-housing inteso come coabitazione tra persone “normodotate” e persone con disabilità, secondo i principi della Legge numero 112 del 2016.

La filosofia progettuale de La Casa di Mario è quella di garantire alle persone con disabilità un contesto di vita il più possibile simile alle condizioni dell’ambiente familiare di provenienza, integrato nella comunità ed in rete con il territorio, evitando l’istituzionalizzazione o la permanenza in un contesto che non consentirebbe uno sviluppo armonico e finalizzato alla massima autonomia possibile; nello specifico, Mario e la sua famiglia hanno messo a disposizione del progetto 2 appartamenti ad Orbetello, contigui fra di loro, nonché contigui ad un terzo appartamento dove essi vivono stabilmente.

Appare palese come la conclusione di questa vicenda giudiziaria, oltre a gravare ulteriormente sulla famiglia, potrebbe infatti scoraggiare altri cittadini, in situazioni simili, ad intraprendere cause legali, nella legittima difesa dei propri diritti".

La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di istituire un apposito fondo statale al fine di sostenere (in determinati casi nei quali viene contestata la responsabilità medica, a seguito del parto, per deficit neurologici o fisici gravi sul neonato) la famiglia, qualora questa sia la parte soccombente a seguito di sentenza definitiva e impossibilitata al pagamento delle spese giudiziarie.

Il provvedimento si compone di un quattro articoli

Con l’articolo 1, al fine di assicurare l’effettività del diritto di agire in giudizio di cui all’articolo 24 della Costituzione, la persona che versa in una situazione di disabilità come definita dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1994, n. 104 conseguente al parto nonché i suoi genitori che abbiano promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o di esercenti la professione sanitaria, all’esito del quale siano risultati soccombenti e siano stati condannati con sentenza definitiva al pagamento delle spese processuali a sensi dell’articolo 91 c.p.c., possono chiedere un contributo economico a valere sul fondo di cui all’articolo 2 della presente legge.

Per le finalità di cui all’articolo 1, l’articolo 2 istituisce presso il Ministero della Salute un fondo denominato “Fondo di garanzia a beneficio delle parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento” con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

L’articolo 3 stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 2.

L’articolo 4 definisce la copertura finanziaria.

**Art. 1.**

***(Contributo economico per le parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto* *e impossibilitate al pagamento****).*

1. Al fine di assicurare l’effettività del diritto di agire in giudizio di cui all’articolo 24 della Costituzione, la persona che versa in una situazione di disabilità come definita dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1994, n. 104 conseguente al parto nonché i suoi genitori che abbiano promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o di esercenti la professione sanitaria, all’esito del quale siano risultati soccombenti e siano stati condannati con sentenza definitiva al pagamento delle spese processuali a sensi dell’articolo 91 c.p.c., possono chiedere un contributo economico a valere sul fondo di cui all’articolo 2 della presente legge fino ad una somma non superiore all’ammontare delle spese medesime liquidato dal giudice.

2. Il contributo economico di cui al presente articolo non spetta alla parte soccombente condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. o le cui ragioni siano risultate manifestamente infondate.

3. L’accesso al Fondo di cui all’articolo 2 non è precluso dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui alla parte III del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

**Art. 2.**

***(Fondo).***

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato “Fondo di garanzia a beneficio delle parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento” con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

**Art. 3.**

***(Relazione annuale).***

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 2.

**Art. 4.**

***(Disposizioni finanziarie).***

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.